



COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36049 Sovizzo (VI)

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

ORDINANZA N. 8 del 20-02-2026

Oggetto: LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO CITTADINO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 1 MARZO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SFILATA CARNEVALE 2026".

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 URBANISTICA

Vista la domanda pervenuta al prot. n. 2575 del 19.02.2026 da parte del Presidente della Pro Loco di Sovizzo, con la quale si chiede l'interdizione della circolazione veicolare in alcune strade comunali in occasione della sfilata di gruppi e carri allegorici prevista per la giornata di domenica **1 marzo 2026**;

Considerato che la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino dalle ore 12.30 alle ore 18.30 e il percorso comprenderà le seguenti Vie/Piazze o parti di esse: P.le Palazzetto dello Sport, Via Don E. Munari, V.le degli Alpini, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza A. Manzoni;

Valutato che:

- i carri che parteciperanno alla manifestazione sono di notevoli dimensioni ed hanno una larghezza a volte superiore a quella prevista dal codice della strada;
- che i carri a terra sono accompagnati da un discreto numero di persone intente a festeggiare che occuperanno l'intera sede viaria;
- che lungo il tragitto vi saranno molte persone che assisteranno assiegate ai margini delle strade alla sfilata;

Atteso che al fine di garantire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione si rende necessario adottare opportune limitazioni alla sosta ed alla circolazione veicolare nelle vie e piazze del centro cittadino interessate della manifestazione;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 31.12.2024 con il quale è stato conferito al geom. Bacchiocchi Edoardo l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica fino al 31.12.2026 con attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'art.107 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

Per la giornata di domenica 1 marzo 2026 dalle ore 12:00 alle ore 18:30;

- a) L'istituzione del “Divieto di sosta – zona rimozione coatta” (*fig. II 74 Art.120 + mod. II 6/m art 83*) per ogni categoria di veicoli su ambi i lati della carreggiata nelle seguenti Vie o tratti di strada:
- Via Don E. Munari;
 - Via Cavalieri di Vittorio Veneto
 - Piazza A. Manzoni;

Per la giornata di domenica 1 marzo 2026 dalle ore 10:00 alle ore 15:00;

- b) L'istituzione del “Divieto di sosta – zona rimozione coatta” (*fig. II 74 Art.120 + mod. II 6/m art 83*) per ogni categoria di veicoli, con eccezione dei veicoli degli organizzatori della manifestazione, presso i parcheggi della zona Impianti Sportivi, nell'area e nel parcheggio pubblico compreso tra Via Monte Superga e Via Roma e quello antistante il Palazzetto dello sport;

Per la giornata di domenica 1 marzo 2026 dalle ore 14:00 alle ore 18:30;

- c) L'istituzione del “Divieto di transito” (*fig. II 46 Art.116*) dinamico come precisato al successivo punto d) per ogni categoria di veicoli nelle seguenti via o tratti di strada:
- tratto di via Roma compreso tra il tratto di strada antistante il cimitero e l'incrocio con via Olimpia;
 - Via D. E. Munari
 - il tratto di Via Alpini compreso tra l'incrocio con Via Munari/Montagna e quello con le Vie Cavalieri di Vittorio Veneto e del Combattente;
 - Via Cavalieri di Vittorio Veneto.
- d) Che il divieto di transito indicato nei precedenti punti dovrà essere istituito al momento in cui transitano i carri allegorici ovvero fino al momento in cui, le vie in esame, per tutta la loro tratta, saranno completamente libere dal transito della carovana allegorica medesima;
- e) L'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto “(*fig. II 80/a Art.122*) su Via Risorgimento provenendo da Castelvetro, immediatamente prima dell'intersezione con Viale degli Alpini;
- f) L'istituzione di una deviazione su Via Piave per i veicoli che transitano su Viale degli Alpini provenendo dalla località San Daniele;
- g) Il divieto di accesso durante la sfilata per gli innesti di:
- Via Mascagni su Via Munari
 - Via Manzoni su Piazza Manzoni
 - Via Maffei, Via Monte Novegno, Via del Combattente, Via Pascoli su Via degli Alpini
 - Via Leopardi su Via Cavalieri di Vittorio Veneto

- Via Roma su Piazza Manzoni

h) La rimozione dei veicoli arrecanti intralcio;

il presente provvedimento esplica la propria efficacia nei confronti di tutti i veicoli (compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili);

gli agenti preposti al servizio di Polizia potranno, d'iniziativa, adottare ogni accorgimento utile a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Dalle limitazioni di cui sopra sono esclusi i mezzi dell'organizzazione di scorta alla parata, di Protezione Civile e di soccorso.

Agli organizzatori della manifestazione, sarà consentito derogare alle limitazioni di cui sopra, previo assenso della Polizia Locale.

Le violazioni saranno punite a norma di Legge.

PRESCRIZIONI

E' FATTO OBBLIGO DI VERIFICARE A CURA DELLA PRO LOCO, ORGANIZZATRICE DELL' EVENTO CONGIUNTAMENTE CON IL RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, LA PERCORRIBILITA' DELL'ITINERARIO SEGUITO DAI CARRI ALLEGORICI, SIA IN ALTEZZA CHE IN LARGHEZZA.

L'accesso ai passi carrai ed alle proprietà private verrà consentito compatibilmente con le esigenze afferenti alla tutela della pubblica incolumità.

La posa della segnaletica stradale temporanea, atta a rendere palese la presente Ordinanza, competerà alla Pro Loco, che provvederà a collocarla nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia. Relativamente alla segnaletica permanente, è fatto obbligo di occultare quella contrastante e ripristinarla al termine della manifestazione.

Variazioni dell'Ordinanza saranno possibili esclusivamente previo assenso formale della Polizia Locale.

Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante la regolazione della circolazione nelle vie e piazze oggetto del presente provvedimento, non compatibile in tutto o in parte con il presente atto.

Contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 285/92, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISPONE

che l'efficacia del presente documento è condizionata dallo svolgersi della manifestazione;

che il presente documento venga reso noto a tutti i cittadini mediante la pubblicazione all'albo pretorio Comunale e tramite l'apposizione di idonea segnaletica stradale;

La notifica del presente provvedimento al Sig. Biagini Enrico, in qualità di Presidente della Pro Loco di Sovizzo;

l'invio del presente provvedimento:

- *Comando Polizia Locale Terre del Retrone - Via Risorgimento 6/2 – Creazzo (VI);*
- *Stazione Carabinieri di Montecchio Maggiore – Via Salvo d'Acquisto, 1 – Montecchio Magg.re;*
- *Al Coordinatore Gruppo di Protezione Civile Comunale – Sede;*
- *Ad AIM Mobilità – Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – Vicenza;*
- *Al SUEM – Ulss n.8 Berica - Ospedale San Bortolo – Via Rodolfi. 37 – Vicenza;*
- *Ufficio Lavori Pubblici per la messa a disposizione della segnaletica – Sede;*
- *Ufficio Segreteria per la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale – Sede;*
- *Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede;*

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - URBANISTICA
geom. Edoardo Bacchiocchi

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Edoardo Bacchiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.